

PROT. N. 4708  
Raccomandata

Brindisi, li

381 07 090 0212/1 CICCIA MARIA  
VIA F.LLI ROSSELLI  
72015 FASANO

Ex assegnatario

*CICCIA MARIA*

Delib. n. 1860

del 11.7.91.

Data presentazione domanda

Cambio intestazione

*Severino*

Oggetto: Legge Regionale 20.12.84, n. 54 - Contratto di locazione

di alloggio di edilizia residenziale pubblica comune di

*BR.*

Si comunica che al fine di stipulare il contratto di locazione, la S.V. dovrà versare a questo Istituto a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale la somma di L. 904.525 come appresso indicato.

|                                                    |    |              |
|----------------------------------------------------|----|--------------|
| 1) Mensilità di fitto oggettivo                    | L. | 116.985      |
| 2) Deposito a garanzia degli obblighi contrattuali | L. | 233.970      |
| T O T A L E                                        |    | L. 350.955 ✓ |
| 3) Fitti arretrati al 31/12/91                     | L. | 553.570      |
| TOTALE GENERALE                                    |    | L. 904.525   |

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto con il proprio coniuge, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, nei seguenti giorni: martedì, giovedì, venerdì.

Inoltre, dovranno essere consegnate al funzionario di questo IACP all'atto della firma del contratto di locazione n. 10 marche da bollo di lire 10.000 (diecimila) da apporre sul contratto medesimo e certificazione reddituale per gli anni \_\_\_\_\_ per la determinazione del canone soggettivo.

La S.V. è tenuta al pagamento del canone di locazione dalla data della consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE



IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

## CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento

1992

il giorno

11

del mese di

ottobre

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,

che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istituto, in

persona del legale rappresentante Sig.

IL PRESIDENTE

(Am. Pietro DELL'ANNO)

ed il Sig.

Ciaccia MARIA

Cod. Fisc. CCCMRA 28R61D508Q nat & a Fosano

il 21.10.1992 coniugato con

Cod. Fisc.

nat a

il

convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1

Lo IACP, come sopra rappresentato, in attuazione del provvedimento di assegnazione del 11.2.92 N° 7860, concede in

locazione semplice al Sig. Ciaccia MARIA

l'alloggio sito in

Fosano

alla Via

F.lli

Rosselli

civico n.

2

Edif.

scala

V

int.

2

piano

come descritto nel verbale di consegna allegato al presente atto

(All. A).



Art. 2

L'assegnatario, col consenso del proprio coniuge, che pure sottoscrive il presente atto, dichiara di accettare l'alloggio di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto e al Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e depositato per Notaro

in \_\_\_\_\_, e di adibirlo ad uso esclusivo di abitazione per sè e per la sua famiglia quale risulta dalla documentazione agli atti dell'Ente.

Art. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario, determinato ai sensi del tit. III della l.r. n. 54/84, è fissato in L. 116.985 e potrà variare in dipendenza di successiva legislazione statale e/o regionale; in tale caso la variazione del canone avrà effetto senza bisogno di alcun preavviso.

Inoltre, ai sensi della citata l.r. n. 54/84, l'importo del canone potrà subire modifiche in seguito a variazioni del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, delle caratteristiche oggettive dell'alloggio nonchè degli aggiornamenti annuali di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al presente contratto si allega apposito prospetto per la determinazione del canone di locazione (all. B).

Art. 4

Il canone mensile dovuto decorrerà dal primo giorno del mese

successivo alla consegna dell'alloggio, salva diversa decorrenza comunicata dall'IACP, e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro giorno 10 di ciascun mese con le modalità stabilite dallo I.A.C.P.

Art. 5

L'alloggio viene consegnato all'assegnatario in perfetto stato d'uso e di manutenzione, salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Alla fine della locazione l'assegnatario si obbliga a riconsegnare l'alloggio in buono stato di manutenzione, libero da persone e cose.

Art. 6

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'assegnatario effettua il versamento di L. 233.970, pari a due mensilità del canone di locazione come determinato dal precedente art. 3.

Il deposito è produttivo di interessi legali annui per l'assegnatario.

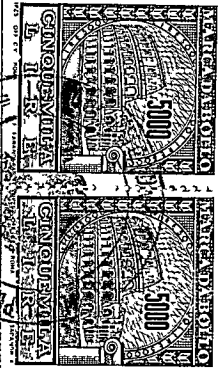
Sul deposito lo IACP è autorizzato a ritenere:

- l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso l'assegnatario;
- l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per propria colpa, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Le eventuali ritenute debbono essere reintegrate dall'assegnatario, a richiesta dello IACP.

Il predetto deposito è inoltre aggiornato secondo le variazioni del canone da corrispondere.

Art. 7



*Rioccia Ma*

IL PRESIDENTE  
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                           |  |
|  | Il presente contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si ri-        |  |
|  | solve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'as-    |  |
|  | segnazione, in caso di decadenza, annullamento dell'assegnazione, ov-     |  |
|  | vero per morosità o inadempienza agli obblighi sanciti dal presente       |  |
|  | contratto e dal regolamento generale.                                     |  |
|  | Il rapporto locativo può altresì risolversi per rinuncia che l'as-        |  |
|  | segnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera rac-      |  |
|  | comandata almeno due mesi prima della data del rilascio dell'alloggio     |  |
|  | e sempre subordinatamente alla consegna - accettata - effettuata dal-     |  |
|  | lo IACP, dell'alloggio libero da persone e cose ed in perfetto stato di   |  |
|  | manutenzione, come previsto dal precedente art. 5.                        |  |
|  | Art. 8                                                                    |  |
|  | L'assegnatario dichiara espressamente di conoscere, accettare e           |  |
|  | impegnarsi ad osservare le norme contenute nel regolamento gene-          |  |
|  | rale, di cui al predetto art. 2, che forma parte integrante e sostanziale |  |
|  | del presente contratto.                                                   |  |
|  | L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare, senza eccezione         |  |
|  | alcuna, le eventuali modifiche che ad esso, nel corso del tempo, doves-   |  |
|  | sero essere apportate.                                                    |  |
|  | L'assegnatario si impegna infine ad osservare il regolamento per          |  |
|  | la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, quello per la     |  |
|  | rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione de-    |  |
|  | gli oneri tra IACP ed assegnatario, quello per il riparto delle spese fra |  |
|  | gli utenti e quello per l'autogestione dei servizi, degli spazi comuni e  |  |
|  | della manutenzione.                                                       |  |
|  |                                                                           |  |

Art. 9

Tutte le clausole del presente contratto, nonchè quelle del regolamento generale che qui integralmente si richiama, hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse importa l'immediata risoluzione, ipso jure, del contratto, con conseguente sfratto e dà diritto allo IACP di richiedere il pagamento oltre che dei canoni regolarmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla consegna dell'alloggio, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

Art. 10

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse.

Le spese relative alla registrazione del contratto sono ripartite in parti uguali tra IACP e assegnatario.

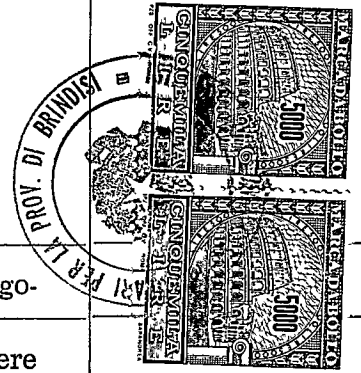
Art. 11

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- lo IACP nella propria sede;
- l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.

Per la notifica degli atti all'assegnatario le parti convengono che sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto o inerente ad esso, competente è il foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui



*Crocio Maria*

IL PRESIDENTE  
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)

all'art. 32 del T.U. 28-4-1938, n. 1165.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal regolamento generale si rinvia alla l.r. n. 54/84, alle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, nonchè alle disposizioni del C.C. per quanto compatibili.

li

L'ASSEGNATARIO

Ciaccio Maria

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Avv. Pietro DELL'ANNO

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. ALBERTO LONGO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nonchè il regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'ASSEGNATARIO

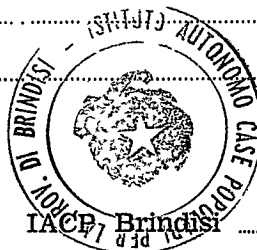
Ciaccio Maria

IL CONIUGE DELL'ASSEGNATARIO

## VERBALE DI CONSEGNA

### Osservazioni dell'assegnatario

IL PRESIDENTE  
(*Avv. Pietro DELL'ANNO*)



IL PRESIDENTE  
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

**Assegnatario**

Excerpt Marion